

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2314)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1987

Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146,
recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli
della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento muove da una duplice esigenza: da un lato rendere operanti gli aumenti di organico della Polizia di Stato, previsti dalla legge 19 aprile 1985, n. 150; dall'altro disporre tempestivamente di 1.000 unità, quale anticipazione sui futuri aumenti della dotazione organica dei Vigili del fuoco, contemplati dal disegno di legge: «Aumento di 5.000 unità dell'organico dei ruoli delle carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (Atto Senato n. 2231).

Il primo obiettivo è motivato dall'urgente necessità di garantire un'adeguata risposta delle istituzioni democratiche alle manifestazioni di violenza provenienti dall'area del terrorismo e della criminalità organizzata, al fine di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico, rendendo operanti, in tempi brevi, gli aumenti di organico previsti dalla richiamata legge.

A tal fine le disposizioni del Capo I, concernenti la Polizia di Stato, sono intese a snellire temporaneamente, per un quadriennio, le procedure e la durata del periodo di formazione professionale di alcune categorie di personale da avviare agli istituti d'istruzione della Polizia di Stato (agenti ausiliari, agenti di polizia e vice ispettori).

Tale snellimento è motivato dalla circostanza che il periodo di formazione professionale, intercorrente per legge tra la fase conclusiva dei concorsi e l'effettiva immissione in servizio, impegna gli istituti di istruzione oltre i limiti di effettiva capienza.

Ciò stante, considerata anche la situazione di stallo del noto disegno di legge concernente i programmi quinquennali, sia per gli alloggi di servizio interforze, sia per le caserme e scuole della Polizia di Stato (Atto Camera n. 3370), non si ravvisa una soluzione diversa da quella qui prospettata al fine di procedere, nei tempi programmati, alle nuove assunzioni legislativamente autorizzate. Va, infatti, tenuta presente l'entità del personale da avviare ai corsi, che ricomprende gli

idonei al primo concorso per allievo agente di polizia (6.746 unità), altri 2.000 agenti in prova provenienti dagli ausiliari, nonché 3.000 allievi agenti di un prossimo arruolamento straordinario.

Nel contesto del capo I è stata inserita una norma intesa ad estendere al personale cui è corrisposta la speciale indennità di pubblica sicurezza ai sensi dei commi 3, 16 e 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico di trasferimento del personale militare, tenuto conto che per detto personale ricorrono gli stessi presupposti di alto tasso di mobilità e conseguenti oneri e disagi esistenti per il personale delle forze armate e delle forze di polizia con ordinamento militare.

Le disposizioni contenute nel capo II muovono dall'urgente necessità di incrementare, tempestivamente, di almeno 1.000 unità l'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto, in seguito alle intese intervenute in sede contrattuale, l'orario di lavoro per i vigili del fuoco sarà ridotto di due ore a decorrere dal 1° gennaio 1988. Ciò sul piano pratico produrrà una perdita di almeno mille unità, quella, appunto, che l'iniziativa in tempi utili intende reintegrare.

Il suddetto aumento di organico si inquadra nell'ottica della favorevole valutazione da parte del Governo delle attuali esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tradottasi nell'approvazione del noto disegno di legge concernente l'aumento dell'organico di 5.000 unità.

Detto provvedimento è stato trasmesso al Senato, ma l'attuale situazione politica comporta tempi più lunghi di quelli preventivati per la sua approvazione; peraltro i conseguenti tempi tecnici, necessari per le assunzioni e la formazione del personale, fanno prevedere l'effettiva immissione in servizio del contingente del 1987 ben oltre il 1° gennaio 1988.

Si passa all'illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 1 stabilisce la temporaneità della disciplina speciale che verrà ad introdursi, disponendo che, al termine di un quadriennio, riprenderanno vigore le previsioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.

L'articolo 2 riduce da sei a quattro mesi, per il quadriennio accennato, il corso che gli agenti in prova provenienti dalla leva militare debbono frequentare per passare in ruolo. Tale riduzione è più che giustificata dalla circostanza che trattasi di personale riaffermato presso l'Amministrazione per due anni.

L'articolo 3, lasciando intatto il primo semestre del corso di formazione per allievi agenti di polizia, così come previsto dalla legge di riforma, ricollega alla chiusura di tale ciclo la nomina in prova ed un tirocinio pratico.

L'articolo 4 conferma le ipotesi di dimissione dal corso.

L'articolo 5 completa il sistema statuendo che l'attuale secondo semestre del ciclo formativo, anzichè seguire immediatamente al primo, possa svolgersi in due distinte fasi di tre mesi ciascuna entro quattro anni.

Gli articoli 6 e 7 dispongono in maniera analoga per il vice ispettore di polizia; peraltro, la durata complessiva, che è, al momento, di diciotto mesi viene ridotta a dodici mesi. Il primo ciclo, comunque, è due mesi più lungo di quello illustrato relativamente agli allievi agenti.

L'articolo 7 disciplina, con gli adattamenti resi necessari dall'abbreviazione e dalla redistribuzione del corso, le ipotesi di dimissione dal medesimo.

L'articolo 8 reca le opportune disposizioni transitorie che si estendono anche ai programmi.

L'articolo 9, che estende l'indennità di trasferimento percepita dalle Forze armate al personale delle Forze di polizia nonchè dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, si conforma, puntualmente, recependoli, ai contenuti dell'ordine del giorno presentato alla Commissione difesa, in sede deliberante, del Senato, nella conclusiva seduta del 3 marzo 1987 di approvazione dell'Atto Senato n. 2215, concernente: «Norme relative al

trattamento economico di trasferimento del personale militare».

In tale occasione, difatti, il Governo si è impegnato ad estendere, con urgenza, i contenuti del provvedimento approvato anche ai ruoli di cui alla legge 121 del 1981. Aggiungesi che l'estensione proposta non comporta oneri suppletivi di spesa, atteso che gli oneri per i trasferimenti devono essere contenuti nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.

L'articolo 10 prevede l'assunzione per l'anno in corso di 1.000 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (100 unità delle carriere di concetto e 900 unità della carriera dei vigili del fuoco) quale anticipazione sui futuri aumenti della dotazione organica.

Con lo stesso articolo viene prevista, al fine di pervenire, nei tempi innanzi esposti, all'immissione del personale nei ruoli, la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei a concorsi già effettuati o in corso di espletamento; per i posti che in tal modo non dovessero essere coperti viene previsto il concorso pubblico.

L'articolo 11 sancisce che, in seno alla Commissione d'avanzamento di cui all'articolo 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469, resta in carica l'attuale componente elettiva nominata il 5 novembre 1979.

Ciò vale a stabilizzare l'attuale situazione di «prorogatio» della Commissione di cui trattasi, in attesa che venga data attuazione alla legge 13 dicembre 1986, n. 903, concernente: «Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno».

L'urgenza di tale previsione è fondata sull'esigenza di completare le procedure in corso per la nomina di circa 2.000 capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I relativi decreti di nomina, infatti, necessitano di rettifiche, richieste dalla Corte dei conti, da approvare in seno alla suddetta Commissione.

L'articolo 12 concerne la clausola finanziaria.

Il Governo confida nella sensibile attenzione del Parlamento ai fini della più rapida conversione in legge del presente decreto.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987.

Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti indifferibili intesi a consentire, mediante una temporanea riduzione della durata dei corsi di formazione, l'immediato impiego di un considerevole contingente delle Forze di polizia;

Ricorrendo analoga necessità ed urgenza per un aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

CAPO I.

DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

Articolo 1.

(Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale)

1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti.

2. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento.

Articolo 2.

(Disposizione relativa agli agenti ausiliari)

1. Al termine del secondo anno di servizio, il personale indicato al nono comma dell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di quattro mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

Articolo 3.

(Corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia)

1. Gli allievi agenti di polizia frequentano, presso le scuole per agenti, un corso della durata di sei mesi e non possono essere impegnati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.

2. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia sono nominati agenti in prova e sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Gli agenti in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria.

3. Essi compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti, uffici e specialità della Polizia di Stato, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della predetta selezione attitudinale. Il periodo pratico, in quanto possibile, deve essere svolto con assegnazione dell'agente in prova a personale esperto dell'ufficio, reparto o specialità.

4. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.

5. Nel caso di giudizio sfavorevole, gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo pratico.

Articolo 4.

(Dimissioni dai corsi)

1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non superino gli esami finali del corso;

b) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazione pratica, l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica; gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Articolo 5.

(Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia)

1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo 3 e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo pratico, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione della durata di quattro mesi.

2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbano essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

3. Entro il quadriennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 3, gli agenti di polizia devono frequentare un corso d'aggiornamento professionale della durata di sei mesi, da effettuarsi in due distinti cicli di tre mesi.

4. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre che uno dei due cicli di aggiornamento sia svolto presso uffici o reparti.

5. La durata del corso di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è ridotta a quattro mesi.

Articolo 6.

(Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia)

1. I vincitori dei concorsi per allievo ispettore frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, articolato in due cicli rispettivamente di otto e quattro mesi.

2. Il primo ciclo è preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

3. Durante tale ciclo essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento dell'idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

4. Gli allievi vice ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia con riferimento alle funzioni del ruolo ed abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine ciclo sono nominati vice ispettori in prova.

5. Gli allievi vice ispettori durante il primo ciclo non possono essere impiegati in servizi di polizia; i vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale sono nominati in ruolo secondo la graduatoria finale del primo ciclo.

6. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere ripetuto solo una volta. I vice ispettori di polizia in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

7. Il secondo ciclo del corso deve essere effettuato entro il quadriennio dalla conclusione del primo ciclo.

Articolo 7.

(Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia)

1. Sono dimessi dal primo ciclo del corso gli allievi vice ispettori che:

a) non superano gli esami finali del predetto ciclo del corso o non sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, e di sessanta giorni, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo ciclo di corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo ciclo di corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal primo ciclo di corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. La dimissione dal primo ciclo di corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.

Articolo 8.

(Disciplina dei cicli di formazione in corso)

1. Ai cicli di formazione degli allievi agenti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, terminato il primo semestre, per le modalità di conclusione del ciclo e per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5.

2. I corsi in atto per agenti in prova provenienti dal personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni.

3. In relazione ai nuovi limiti di durata dei corsi di cui al presente decreto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni ai programmi dei corsi stessi. Tali variazioni, in quanto si limitino agli adattamenti resi necessari dalla presente disciplina normativa, possono essere adottate con provvedimento temporaneo immediatamente operativo salva la successiva emanazione, entro tre mesi, del prescritto decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Articolo 9.

(Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare)

1. La disciplina contemplata nella legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente il trattamento economico di trasferimento del personale militare, è estesa con le stesse modalità, ove più favorevoli, al personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 23 e 43, commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, ha diritto di priorità nei trasferimenti disposti annualmente dall'amministrazione di appartenenza presso le scuole materne, medie e superiori o gli uffici siti nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1988, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato», e per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Potenziamento dei servizi statali dell'impiego», iscritto ai fini del bilancio

triennale 1987-1989 sul citato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II.

PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Articolo 10.

(Aumento organico del ruolo tecnico delle carriere di concetto e dei vigili del fuoco)

1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in attesa che siano determinate per il personale del Corpo le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale e i profili professionali, all'attuale dotazione, come anticipazione sui futuri aumenti di organico, vengono portate in aumento cento unità nella qualifica iniziale del ruolo tecnico della carriera di concetto e novecento unità nel ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e di quelli vacanti nei suddetti ruoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, si procederà all'assunzione degli idonei al concorso a nove posti di geometra e perito del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1986, e a mille posti di vigile del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 12 agosto 1983.

3. Tutti i posti non coperti con le assunzioni degli idonei di cui al comma 2 vengono conferiti mediante concorso pubblico in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Articolo 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Sino a quando non verrà data attuazione alla legge 13 dicembre 1986, n. 903, la commissione di avanzamento di cui all'articolo 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469, continua a svolgere le proprie funzioni nella sua attuale composizione.

Articolo 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzato dall'articolo 10, valutato in lire 20.120 milioni per l'anno 1987 e in lire 24.300 milioni per ciascuno degli anni

1988 e 1989, comprensivi delle spese per acquisto di beni e servizi, valutate per l'anno 1987 in lire 2.000 milioni e in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1987.

COSSIGA

CRAZI — SCALFARO — ROMITA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI